

## Più collocamento con la riforma

di Roberta Scolastici (\*)

Un ampliamento dei soggetti abilitati al ruolo di operatori nel mercato e trasparenza. Sono le direttrici verso cui muove la riforma del collocamento, contenuta nella manovra economica approvata dal Consiglio dei Ministri.

Nel 1997 è caduto il regime di monopolio pubblico del collocamento, con la riforma Treu e la legge Bassanini sul decentramento delle funzioni dello Stato. Da quel momento, anche in Italia, l'intermediazione lavorativa si apre ai privati. Negli anni quella liberalizzazione ha mostrato alcuni limiti, primo fra tutti il divieto di esercitare l'attività di collocamento salvo espressa autorizzazione amministrativa.

Nonostante la positiva esperienza della legge Biagi, che ha avuto il merito di definire e disciplinare le modalità di autorizzazione e accreditamento delle agenzie per il lavoro, sia con riferimento alle funzioni di intermediazione e selezione, che di supporto alla ricollocazione professionale, il nostro Paese non è stato in grado di dotarsi di quei servizi che sarebbero stati necessari per raggiungere il modello di flexicurity promosso a livello europeo. Peraltro, anche le rigidità regolatorie potrebbero in parte avere agevolato un forte contenimento dell'occupazione, se non addirittura favorito un processo di esclusione dal mercato. E in tale contesto, a pagarne le maggiori conseguenze sono stati i giovani, per i quali le difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro sono, almeno in parte, cagionate dalla mancanza di canali di informazione e soprattutto dalle inefficienze del sistema di intermediazione. Ancora oggi, infatti, i canali formali sono poco praticati e la maggior parte degli ingressi nel mercato del lavoro avviene facendo ricorso a conoscenze personali.

Il fine della riforma contenuta nella manovra economica è allargare le opportunità di accesso al mercato del lavoro, soprattutto per i giovani. Pertanto la nuova norma propone una ulteriore liberalizzazione del collocamento, affinché sia possibile, in linea con gli altri Paesi Europei, un effettivo scambio di informazioni tra domanda e offerta di lavoro. Tali informazioni, grazie ad una vasta rete di operatori selezionati dalla legge, potranno essere immediatamente accessibili e condivisibili, nell'ambito di un più moderno sistema di promozione della occupazione. Con la disciplina si rivedono i regimi di autorizzazione particolari e si amplia la platea dei soggetti che intermediano l'ingresso nel mercato del lavoro. In particolare si autorizzano ora in forza di legge allo svolgimento dell'attività di collocamento le scuole secondarie e le università. Per di più i curricula dovranno essere visibili a tutti e consultabili gratuitamente dalle aziende, fino a un anno dopo il conseguimento del titolo di studio. In tal modo le scuole e le università saranno le sedi privilegiate di incontro tra domanda e offerta di lavoro, affinché si crei un capillare sistema di relazioni con le aziende e il territorio, che agevoli l'occupabilità degli studenti. Si supera quindi l'idea secondo la quale scuola e lavoro sono da intendersi come entità distinte, non capaci di un'azione sinergica. Secondo la nuova prospettiva si potrebbe pensare anche ad una revisione della offerta formativa, nell'ottica di una maggiore funzionalità rispetto alle reali esigenze del mondo del lavoro.

Inoltre con la riforma, attraverso una forte spinta alla semplificazione e all'eliminazione dei requisiti formali, si agevolano allo svolgimento dell'attività di mediazione i comuni, le comunità montane e le camere di commercio, dotati di un potere strategico di impulso al collocamento sul territorio. E ancora, le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, i patronati e gli enti bilaterali nonché le associazioni che si occupano della promozione delle attività imprenditoriali, della formazione e della tutela della disabilità.

All'insegna della trasparenza, si semplifica così tutto il regime delle autorizzazioni, in favore di soggetti che possono garantire un positivo incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche in funzione del ruolo istituzionale che ricoprono ovvero degli strumenti loro disponibili. Essi vengono ammessi all'intermediazione alla sola condizione di operare in modo trasparente attraverso la interconnessione a "ClicLavoro", il portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fermo restando il regime autorizzatorio generale, che rimane per coloro che operano senza finalità istituzionale e in una mera logica di lucro.

Dunque, la riforma mira ad agevolare gli operatori abilitati dalla legge a svolgere il compito di mediatori, con la garanzia di un regime chiaro ed effettivo. Secondo una logica di sussidiarietà si permettere così al capitale umano presente nel territorio di emergere ed operare nell'ambito di un nuovo mercato del lavoro, più aperto e competitivo.

**Roberta Scolastici**  
Collaboratrice Adapt

(\*) Il presente articolo è pubblicato anche in *Le Conquiste del Lavoro* del 8 luglio 2011.